

**COMUNE DI CAGLI**  
**PROVINCIA DI PESARO URBINO**

IL REVISORE

VERBALE n. 22/2016

OGGETTO PARERE SU IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA 2016

L'anno 2016 il giorno 22 novembre presso il proprio studio in Fabriano il sottoscritto revisore unico del Comune di Cagli, ricevuto in data 15/11/2016 l'ipotesi **di contratto collettivo decentrato integrativo parte economica 2016 sottoscritto** in data 10/11/2016 dalla delegazione di parte pubblica rappresentata dal Presidente, Segretario Generale Dott.ssa Sabrina Ranocchi e dalla delegazione di parte sindacale - R.S.U.: Paolo Caselli Roberto Rossi Franco Pazzaglia Giovannelli- OO.SS. Territoriali: C.G.I.L. FP - Vania Sciumbata, CISL Patrizia Pedaletti,

rileva che le risorse stabili per la contrattazione decentrata sono quantificate in E. 159.218,12 mentre le risorse variabili sono quantificate nell'importo di E 22.775,44.

Dall'analisi effettuata si ritiene corretta la determinazione economica dell'ipotesi di contrattazione integrativa decentrata parte economica 2016 ribadendo comunque che

- le risorse di cui all'art. 15 c. 2° CCNL 1.4.1999 saranno svincolate a seguito verifica e certificazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo di valutazione nonché del rispetto delle norme in materia di spesa del personale e relativi vincoli;

- è fatta salva la verifica dell'effettiva consistenza alla luce di eventuali ulteriori cessazioni che si dovessero concretizzare entro l'anno 2016;

**In particolare**

Visto

l' art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010 il quale prevede che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle*

*risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo” con particolare riferimento all'ultimo periodo;*

*-il comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) il quale recita:“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”*

Visto lo schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente di cui alla Tabella 1 - *Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo Anno 2016 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2015*- riportata nella relazione illustrativa tecnica da cui risulta il rispetto dei vincoli e limiti di cui all'art. 9 , comma 2-bis, ultimo periodo del d.l. n. 78/2010 e s.m.i. (decurtazione permanente da applicare ai fondi della contrattazione integrativa a decorrere dall'anno 2015, di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014), nonché il rispetto dei limiti di cui al comma 236 dell'art. 1 della L.208/2015 (risorse decentrate ricondotte al medesimo importo dell'anno 2015 e ridotte in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio);

- che dal consuntivo per l'esercizio 2015 risulta il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno,
- dal bilancio di previsione 2016-2018 risulta il rispetto del pareggio di bilancio,
- che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dell'anno 2016 è inferiore al valore medio del triennio precedente nonché del triennio 2011-2013;
- che la spesa di personale dell'anno 2016 è inferiore alla spesa dell'anno 2015 che a sua volta è inferiore alla spesa dell'anno 2014 (costante riduzione della spesa),

- che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente dell'anno 2016 è inferiore al valore medio del triennio precedente nonché del triennio 2011-2013,

- il rispetto dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.: commi 557, 557/bis, 557/ter, 557/quater (*contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente:2011-2013*),

Richiamato il proprio verbale n. 20 del 10/11/2016 relativo alla “COSTITUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2016- PARERE”,

Per quanto sopra

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla ipotesi dei Contratto Collettivo Decentrato integrativo- parte economica 2016 sopra richiamato

Fabriano-Cagli , 22/11/2016

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo Boria

